



***“CREDITO D’IMPOSTA PER GLI
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI
NUOVI ”***

ANNO 2014-2015

GUIDA AL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- D.L. del 24 giugno 2014 n.91;
- Legge n.116 dell'11 agosto 2014 (noto come “decreto competitività”);
- Circolare n. 44/E del 2009.

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, purchè effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Possono beneficiare della misura agevolativa anche gli enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata.

BENI STRUMENTALI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO* destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

L'agevolazione spetta per l'acquisto dei beni da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Sono agevolabili anche i beni acquistati mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore.

Nel caso di un bene complesso, possono rilevare anche macchinari che non rientrano nella divisione 28 della tabella ATECO, ma che sono destinati al funzionamento di quelli che invece vi rientrano, a condizione che costituiscano dotazioni dell'investimento principale, oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28.

Per esempio, è agevolabile un computer o un programma di software che serve a far funzionare un macchinario incluso nella divisione 28 della tabella ATECO.

Viceversa, i beni rientranti nella divisione 28 sono sempre agevolabili, anche se destinati a impianti più complessi già esistenti.

**vedi elenco in calce*

REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI

- i beni oggetto dell'investimento devono essere beni strumentali nuovi;
- i beni devono essere destinati a strutture aziendali situate nel territorio nazionale;
- i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata;
- i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa;
- in caso di beni concessi in comodato d'uso a terzi, il comodante potrà beneficiare dell'agevolazione a condizione che i beni in questione siano strumentali ed inerenti alla propria attività;
- può essere oggetto dell'agevolazione anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.

Sono esclusi:

- i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita;
- i materiali di consumo, ancorchè rientranti nella divisione 28 (es. i toner classificati con il codice 28.23.01 "Fabbricazione di cartucce e toner").

PERIODO DI RIFERIMENTO

L'agevolazione compete in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015.

IMPORTO MINIMO

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a € 10.000,00

Dagli investimenti agevolabili sono esclusi quelli d'importo inferiore a € 10.000,00.

Il credito d'imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e per importi anche superiori al limite di € 250.000,00.

CALCOLO DELLA MEDIA

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella tabella (ATECO 2007) realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

I cinque anni vanno calcolati a partire dal periodo d'imposta dell'entrata in vigore del decreto, oppure a quello successivo:

-se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare: per gli investimenti effettuati dal 25 giugno al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è 2009-2013, per quelli effettuati nel 2015, si considerano gli anni dal 2010 al 2014;

-se il periodo di imposta non coincide con l'anno solare, si fa lo stesso calcolo inserendo l'investimento nel corretto periodo d'imposta.

ESEMPIO DI CALCOLO

Investimenti effettuati nel 2014 sono pari a € 130.000,00

Investimenti 2009	Investimenti 2010	Investimenti 2011	Investimenti 2012	Investimenti 2013	Totale
€70.000,00	€90.000,00	€110.000,00	€80.000,00	€100.000,00	€450.000,00

Ai fini del calcolo della media, la norma concede la facoltà di escludere il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. Pertanto avremo:

Totale investimenti precedenti rilevanti (€ 450.000,00 - € 100.000,00)= € 340.000,00

Media di riferimento → € 340.000,00/4 = € 85.000,00

Di conseguenza, l'investimento agevolabile, pari alla differenza tra l'investimento realizzato nel periodo d'imposta 2014 (€ 130.000,00) e la suddetta media (€ 85.000,00), risulta essere di

€ 45.000,00 (€ 130.000,00 - € 85.000,00).

Tenuto conto dell'investimento incrementale, il credito di imposta maturato (15%) ammonta a € 6.750,00 (€ 45.000,00*15%), utilizzabile in tre quote annuali. Ciascuna rispettivamente fruibile a partire dal 1° gennaio degli anni 2016 - 2017 e 2018.

CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

In sede di rilevazione in bilancio il contribuente può optare per una delle seguenti alternative:

- contabilizzazione del credito d'imposta quale contributo in conto impianti; in tal caso, il contribuente potrebbe decidere di iscriverlo nella voce A5) di conto economico o di portarlo a riduzione del costo del cespite cui lo stesso si riferisce;
- rilevazione contabile quale generico beneficio fiscale mediante movimentazione, in AVERE, della voce E22) del conto economico per l'importo del credito utilizzabile in ciascun esercizio, in ottemperanza all'OIC 25.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.

NOTE FINALI

- non assume rilevanza il “codice attività” ai fini IVA dell'impresa che cede i beni agevolabili;
- il calcolo della media degli investimenti va calcolato tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non sono stati effettuati;
- per il calcolo della media degli investimenti pregressi è necessario, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue, pari a quattro;
- vanno esclusi dal calcolo della media gli investimenti di valore inferiore a € 10.000,00 nonché i beni destinati a strutture produttive ubicate fuori dal territorio dello Stato;
- per un investimento effettuato nell'anno 2014 il credito d'imposta maturato è utilizzabile a partire dal 1° gennaio degli anni 2016-2017-2018.
- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione (ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale);
- gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connessi alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate;
- i beneficiari utilizzano il credito d'imposta maturato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello di pagamento F24;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- le imprese devono conservare, oltre alla documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l'ammissibilità l'effettività e l'inerenza delle spese sostenute, anche un prospetto con l'elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d'imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l'ammontare del credito d'imposta;
- strumentalità(nel senso che sono agevolabili solo i beni strumentali all'attività d'impresa). Quindi, il bene deve essere di uso durevole, e impiegato come strumento di produzione. Sono esclusi i beni destinati alla vendita (i cosiddetti beni merce), e quelli trasformati o assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita.

***Divisione 28 – Tabella ATECO 2007 – Fabbricazione di macchinari e apparecchiature NCA**

- 28.11.11 Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili);
- 28.11.12 Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna;
- 28.11.20 Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori);
- 28.12.00 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche;
- 28.13.00 Fabbricazione di altre pompe e compressori;
- 28.14.00 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole;
- 28.15.10 Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli);
- 28.15.20 Fabbricazione di cuscinetti a sfere;
- 28.21.10 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori;
- 28.21.21 Fabbricazione di caldaie per riscaldamento;
- 28.21.29 Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento;
- 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili;
- 28.22.02 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piatta-forme girevoli;
- 28.22.03 Fabbricazione di carriole;
- 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione;
- 28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner;
- 28.23.09 Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche);
- 28.24.00 Fabbricazione di utensili portatili a motore;
- 28.25.00 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi;
- 28.29.10 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori);
- 28.29.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori);
- 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori);
- 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico;
- 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico;

- 28.29.93 Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici);
- 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca;
- 28.30.10 Fabbricazione di trattori agricoli;
- 28.30.90 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
- 28.41.00 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili);
- 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia;
- 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca;
- 28.91.00 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori);
- 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e can-tieri;
- 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori);
- 28.93.00 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori);
- 28.94.10 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchi-ne per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori);
- 28.94.20 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori);
- 28.94.30 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori);
- 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori);
- 28.96.00 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori);
- 28.99.10 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori);
- 28.99.20 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori);
- 28.99.30 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere;
- 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili;
- 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento;
- 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento;
- 28.99.99 Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori).